

La Legge di Bilancio 2023

Parere dell'esperto


Gli assist della Legge di Bilancio 2023 alla pianificazione patrimoniale

di **Carlotta Benedet**

Senior Manager Bernoni Grant Thornton

La Legge di Bilancio 2023 introduce norme agevolative interessanti per un'efficiente gestione delle attività di pianificazione patrimoniale, anche in ottica di passaggio generazione e/o successoria. A distanza di poche settimane dalla chiusura del termine per la rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni, spirato lo scorso 15 novembre 2022, i termini originariamente introdotti dalla L. 448/2001 (Legge che ricordiamo nel 2001 avrebbe dovuto rappresentare una normativa straordinaria ma che di fatto negli ultimi 10 anni è stata ripetutamente riproposta), sono stati nuovamente riaperti consentendo a persone fisiche, società semplici...

continua all'interno



Overview

Pillole sulla nuova Legge di Bilancio

di **Giovanni Natale**

Manager Grant Thornton HR

Dopo un percorso nelle aule parlamentari più snello che tortuoso in considerazione dei ristrettissimi tempi di approvazione, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge n. 197/2022, meglio nota come Legge di Bilancio 2023. Varata da un Governo insidiatosi solamente il 23 ottobre u.s., e presentata al Parlamento soltanto alla fine del mese di novembre, il provvedimento, al fine di...

continua all'interno

Approfondimento

Novità in materia di contenzioso tributario

di **Alessandro Foderà**

Manager Bernoni Grant Thornton

La Legge di Bilancio 2023 ripropone una versione "potenziata" della c.d. "Pace Fiscale" già sperimentata nel nostro paese con il D.L. 119/2018. Trattasi di misure volte, per un verso, a prevenire le liti che potrebbero insorgere tra Fisco e contribuente e, per altro verso, a definire le vertenze tributarie pendenti e le cartelle di pagamento. Le due disposizioni che più impattano sulla platea dei contribuenti sono (i) la rottamazione dei ruoli affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022; (ii) la definizione delle liti tributarie pendenti al 1° gennaio 2023. La rottamazione dei ruoli...

continua all'interno



Overview

Pillole sulla nuova Legge di Bilancio

di **Giovanni Natale**

Manager Grant Thornton HR

Dopo un percorso nelle aule parlamentari più snello che tortuoso in considerazione dei ristrettissimi tempi di approvazione, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge n. 197/2022, meglio nota come Legge di Bilancio 2023. Varata da un Governo insediatosi solamente il 23 ottobre u.s., e presentata al Parlamento soltanto alla fine del mese di novembre, il provvedimento, al fine di scongiurare l'esercizio provvisorio, è stato inevitabilmente sottoposto ad un iter di approvazione estremamente blindato presso le Commissioni Parlamentari, durante il quale il testo non ha subito rilevanti modifiche rispetto al Disegno di Legge originario approvato dal Governo in data 21 novembre u.s.

La manovra ha chiaramente risentito del quadro congiunturale internazionale, ed in particolare delle conseguenze economiche legate all'aumento delle materie prime, che hanno messo a dura prova la sostenibilità economica delle nostre imprese e i bilanci delle nostre famiglie. Una manovra da circa 35 miliardi di euro, dei quali, circa 20 miliardi di euro (quasi il 60%) destinati per fronteggiare il "caro energia", attraverso l'introduzione di sconti sull'IVA e nuovi crediti di imposta soprattutto a favore delle imprese energivore e gasifere, nonché attraverso l'eliminazione degli oneri generali di sistema che gravano sulle utenze, comprese quelle domestiche.

Provvedimenti non ad ampio raggio, che in alcuni casi riguarderanno solo il 1° trimestre 2023, ma che rispecchiano l'approccio prudente e realista del nostro esecutivo, in attesa di poter adottare interventi che possano realmente sostenere la ripresa economica.

Un provvedimento che possiamo definire ancora di natura emergenziale, con la consapevolezza che gli aiuti "a pioggia", che hanno contraddistinto tutto il periodo pandemico, non possono risollevare il nostro sistema economico, ma al massimo alleviarne le sofferenze nel breve periodo. Pianificazione e progettualità, ora serve questo. Occorrono programmi a lungo periodo. Necessitano politiche industriali coraggiose che mettano in condizioni le nostre imprese di investire con fiducia. Servono strategie per risollevare il nostro PIL, dal quale dipende il benessere del nostro paese. Le ingenti risorse destinate ad alleviare la gravosità dei costi energetici hanno indubbiamente limitato l'azione del Governo, il quale, tuttavia, non è mancato di intervenire in altri ambiti, sebbene circoscrivendo il proprio raggio di azione, nella maggior parte dei casi, all'anno 2023. Dell'approfondimento delle principali novità Bernoni Grant Thornton si è già occupato dandone ampia diffusione sui propri canali media, ed in questo TopHic abbiamo deciso di offrire un contributo mirato all'analisi di due interventi che si ritiene godranno di forte appeal.



Il Parere dell'Esperto tratterà il tema della rivalutazione dei terreni, delle partecipazioni, delle quote OICR e delle polizze vita, nonché della riapertura dei termini in materia di assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili e mobili registrati non strumentali ed in materia di trasformazione in società semplice di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di predetti beni.

L'**Approfondimento** sarà invece dedicata all'analisi delle novità che il legislatore ha introdotto in materia di contenzioso tributario, soffermandoci sulle nuove opportunità riservate ai contribuenti per definire in maniera agevolata le liti fiscali, anche qualora le stesse siano già state attribuite alla giurisdizione tributaria o sottoposte a giudizio di legittimità presso la Corte di Cassazione. Il tema della "pace fiscale" è di assoluta centralità in questa Legge di Bilancio, in quanto l'obiettivo è quello di poter recuperare, ad esempio attraverso la c.d. Rottamazione Quater, una discreta percentuale dei crediti erariali insoluti, attraverso un sistema di agevolazioni che permetterà ai contribuenti, molti dei quali ancora in sofferenza in considerazione del periodo post-pandemico, di regolarizzare la propria posizione versando in alcuni casi solo la quota capitale del debito iscritto a ruolo, vedendosi quindi azzerare sanzioni, interessi e somme maturate a titolo di aggio (ciò si precisa anche qualora le somme siano già state incluse in precedenti rottamazioni oramai decadute per mancati versamenti).

L'operazione di recupero dei crediti scaduti sarà affiancata altresì da una implementazione dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che avranno luogo attraverso il c.d. "fisco digitale" e che interesseranno anche le nuove misura introdotte. Scopo precipuo è quello di recuperare almeno 10 miliardi per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, sebbene queste possano rappresentare ancora cifre irrisorie rispetto all'evasione fiscale complessiva, stimata in Italia in circa 100 miliardi di euro annui. Maggiori entrate dovrebbero invece derivare dalla tassa sugli extra profitti a carico delle aziende energetiche che producono, vendono, distribuiscono e importano elettricità, gas naturale o prodotti petroliferi, e, si auspica, per effetto sia dell'introduzione della norma in materia di tassazione delle plusvalenze e di altri proventi realizzati sulle c.d. crypto-attività, sia in funzione della stretta operata sulla deducibilità di spese ed altre componenti negativi del reddito che derivano da operazioni intercorse con paesi della c.d. *black-list*.

Il legislatore, nelle more di una riforma organica del fisco che tarda ad arrivare, interviene anche in materia di tassazione dei redditi di persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o lavoro autonomo, innalzando da 65.000 euro a 85.000 euro il tetto di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfettario, prevedendo tuttavia che in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi ha luogo l'esclusione automatica ed immediata dal regime forfettario a decorrere dall'anno nel quale si verifica lo sfioramento (con la conseguente applicazione dell'IRPEF ordinaria).



Meritevole di nota anche l'introduzione, in via sperimentale per l'anno 2023, della c.d. Flat tax incrementale a favore dei soggetti che non aderiscono al regime forfettario, la quale permette di tassare in misura agevolata, e fino a una soglia massima di 40.000 euro, gli eventuali incrementi di reddito realizzati nel 2023 rispetto ai redditi conseguiti nel triennio precedente.

Dopo che il cammino della Legge Delega sulla riforma fiscale si è fermato lo scorso settembre al Senato, dove è stata annunciata lo stop alla discussione del testo elaborato per assenza di un accordo politico, è di questi giorni la notizia che il nostro Governo sta già lavorando ad un nuovo testo, che guarderà soprattutto alla

semplificazione, ad esempio attraverso una sostanziale revisione delle c.d. tax expenditures, ossia l'insieme di tutte quelle agevolazioni fiscali di difficile applicazione e per le quali spesso i benefici o i rimborsi sono differiti.

Ulteriori provvedimenti che riteniamo di evidenziare in questa sede, senza chiaramente alcuna pretesa di esaustività, sono la proroga dell'applicazione del c.d. Superbonus 110% in presenza di determinati requisiti, l'incremento da 5.000 a 8.000 euro del c.d. bonus mobili e la riduzione, per l'anno 2023, dal 10% al 5% della percentuale dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato erogati a fronte della sottoscrizione di accordi sindacali di secondo livello.



Novità in ambito fiscale, previdenziale e del lavoro

Leggi l'analisi a cura di Grant Thornton HR sul nostro sito web



In ultimo si segnala come il legislatore non è mancato di intervenire anche in materia di lavoro, fisco e previdenza, ad esempio, prorogando per l'anno 2023 il taglio del cuneo fiscale, le agevolazioni per le imprese che assumono giovani under 36 e donne svantaggiate o introducendo nuove agevolazioni per le aziende che assumono titolari di reddito di cittadinanza. Tra le altre principali novità si segnalano le modifiche in materia di lavoro agile, lavoro occasionale e congedo parentale (nonché l'introduzione del c.d. Bonus carburante a cura del D.L. n. 5/2023).

Per chi intendesse approfondire le novità in materia di lavoro, fisco e previdenza è possibile accedere al video del webinar che si è tenuto il 20 gennaio scorso, disponibile sul canale Youtube di Grant Thornton, oppure visionare sul nostro sito web la circolare informativa redatta a cura degli esperti di Grant Thornton HR.

Chiudiamo questo TopHic sulla Legge di Bilancio auspicando che il 2023 possa essere da trampolino di lancio per una ripresa economica che possa permettere alle imprese ed alle famiglie di guardare con maggiore fiducia al futuro. Il quale, non dimentichiamolo mai, non dipende solo dalle scelte del legislatore, ma anche dalle nostre. Prudenti o coraggiose che siano, prima di prenderle, spesso il parere preventivo di un esperto del settore può rilevarsi fondamentale. Soprattutto se amministriamo un'azienda, e dalle nostre scelte può dipendere non solo il futuro della stessa, ma anche quello dei suoi collaboratori.





Il parere dell'esperto

Gli assist della Legge di Bilancio 2023 alla pianificazione patrimoniale

di **Carlotta Benedet**

Senior Manager Bernoni Grant Thornton

La Legge di Bilancio 2023 introduce norme agevolative interessanti per un'efficiente gestione delle attività di pianificazione patrimoniale, anche in ottica di passaggio generazione e/o successoria.

Rivalutazione di partecipazioni, quote OICR e polizze assicurative

Partecipazioni e terreni - A distanza di poche settimane dalla chiusura del termine per la rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni, spirato lo scorso 15 novembre 2022, i termini originariamente introdotti dalla L. 448/2001 (Legge che ricordiamo nel 2001 avrebbe dovuto rappresentare una normativa straordinaria ma che di fatto negli ultimi 10 anni è stata ripetutamente riproposta), sono stati nuovamente riaperti consentendo a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabili organizzazioni in Italia di rivalutare le partecipazioni e i terreni detenuti al 1° gennaio 2023 al di fuori del regime d'impresa.

L'imposta sostitutiva è stata innalzata al 16% e il termine esteso del 15 novembre introdotto nel 2022 è stato nuovamente confermato anche per il 2023 quale termine ultimo entro cui asseverare la perizia e versare l'imposta sostitutiva (o la prima rata in caso di rateazione).



Un'importante novità proposta dalla Legge di Bilancio 2023 è rappresentata dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni detenute in società quotate ampliando, quindi, il perimetro dei contribuenti che possono beneficiare di tale norma.

È significativo, nel contesto attuale, ricordare come svaniscano i benefici della rideterminazione del costo delle quote partecipative effettuata dal de cuius, in caso di successivo trasferimento per successione mortis causa. A seguito della reintroduzione dell'imposta di successione, infatti, il costo fiscale delle partecipazioni per gli eredi è rappresentato dal valore rilevante ai fini della dichiarazione di successione e non dal costo fiscale del de cuius come avviene invece in caso di trasferimento per donazione.



Ciò implica la necessità di valutare accuratamente nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione e pianificazione patrimoniale e successiva l'opportunità di rideterminare integralmente o parzialmente le quote partecipative, nonché l'opportunità di trasferirle mediante un atto di donazione tra vivi (ricorrendo anche al patto di famiglia) piuttosto che disporne in sede testamentaria.

OICR e polizze assicurative - Opportuno segnalare la possibilità di rivalutare le quote in OICR e le polizze vita ramo I e ramo V scontando un'imposta sostitutiva del 14% su un valore che:

- per gli OICR è rappresentato dalla differenza tra il valore al 31 dicembre 2022 risultante dai prospetti periodici e il costo di sottoscrizione delle quote;
- per le polizze vita ramo I e ramo V è rappresentato dalla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi pagati.

Da rilevare come per gli OICR il Legislatore abbia in Legge di Bilancio optato per una soluzione che può essere considerata "intermedia" in attesa di un'eventuale riforma della tassazione delle rendite finanziarie fortemente discussa nel passato recente e che ipotizzava l'unificazione di redditi diversi e redditi di capitale.

La possibilità di rideterminare il valore degli OICR allineandoli al valore di dicembre 2022 consente, di fatto, all'investitore di disinvestire i fondi plusvalenti beneficiando di un'aliquota di tassazione contenuta (14%) rispetto a quella ordinariamente applicata (26% o aliquota progressiva IRPEF).

Quanto sopra comporta la necessità di effettuare un'analisi puntuale del portafoglio fondi degli investitori al fine di identificare le quote di OICR sottoscritte ad un costo che, rispetto al valore di mercato a dicembre 2022, risulta piuttosto contenuto.

Discorso analogo a quanto citato per le partecipazioni trasferite per successione o per donazione, sussiste anche per le quote di OICR, pertanto, anche in tal caso è fortemente suggerita un'accurata valutazione in sede di pianificazione patrimoniale e successiva dell'opportunità o meno di usufruire di tale norma.

In attesa dei chiarimenti sul concetto di "categoria omogenea" di fondi ai quali applicare la rivalutazione, risulta vantaggioso per il contribuente conoscere quelli che sono i fondi plusvalenti presenti nelle proprie gestioni patrimoniali (italiane ed estere), in quanto in caso di convenienza alla rideterminazione del costo, l'opzione deve essere comunicata all'intermediario italiano entro il prossimo 30 giugno 2023 e, in caso di intermediario estero, se il termine per l'esercizio dell'opzione è maggiore (in quanto esercitata nella dichiarazione dei redditi del 2022), entro il 30 giugno 2023 deve comunque essere versata l'imposta sostitutiva.



Il Legislatore ha, inoltre, introdotto per i titolari di polizze vita ramo I e ramo V la cui scadenza è successiva al 31 dicembre 2024, la possibilità di affrancare la differenza tra il valore delle riserve matematiche al 31 dicembre 2022 e i premi versati entro tale data. Se da un lato i titolari di polizze sono chiamati ad effettuare un'accurata valutazione del beneficio effettivo dell'esercitare tale opzione in quanto il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto prima dell'effettivo incasso della polizza stessa (entro il 16 settembre 2023), dall'altro le compagnie assicurative sono chiamate ad identificare le polizze interessate da tale normativa (assicurandosi che, anche da un punto di vista fiscale possano essere effettivamente considerate ramo I e ramo V) e a computare correttamente il valore delle riserve matematiche rilevanti da comunicare (tempestivamente) ai propri sottoscrittori.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolate - Chiude il perimetro delle disposizioni normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 di particolare interesse per una pianificazione patrimoniale e successoria efficiente, la reintroduzione della normativa in tema di assegnazione e cessione agevolata dei beni immobili e mobili registrati ai soci di alcune tipologie societarie, nonché la possibilità di minimizzare il carico fiscale in caso di trasformazione di tali società in società semplice.

Tale normativa, infatti, non solo consente la riorganizzazione del patrimonio immobiliare di molte famiglie italiane ottimizzando il carico fiscale in termini di IRES, IRAP, IRPEF, Imposta di registro, Imposte ipotecaria e catastale, ma anche di uscire dall'impasse della disciplina delle società non operative e della disciplina dei beni ai soci.





Approfondimento

Novità in materia di contenzioso tributario

di **Alessandro Foderà**

Manager Bernoni Grant Thornton

La Legge di Bilancio 2023 ripropone una versione “potenziata” della c.d. “Pace Fiscale” già sperimentata nel nostro paese con il D.L. 119/2018. Trattasi di misure volte, per un verso, a prevenire le liti che potrebbero insorgere tra Fisco e contribuente e, per altro verso, a definire le vertenze tributarie pendenti e le cartelle di pagamento.

Le due disposizioni che più impattano sulla platea dei contribuenti sono

1. la rottamazione dei ruoli affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022;
2. la definizione delle liti tributarie pendenti al 1° gennaio 2023.

La rottamazione dei ruoli (anche detta “rottamazione quater”) prevede che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possano essere estinti, con stralcio di interessi e di sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale (e quelle eventualmente dovute per rimborso delle spese delle procedure esecutive e di notifica).

Tutti i debiti affidati all’agente della riscossione rientrano nella disposizione di favore, ad eccezione di alcune fattispecie tassativamente elencate (dazi e diritti doganali; IVA riscossa all’importazione; somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie per provvedimenti e sentenze penali di condanna; multe stradali, ad eccezione degli interessi; contributi previdenziali delle casse previdenziali, se queste non aderiscono alla misura).

La rottamazione in esame consente di rimettere “in bonis” il debitore, sia da un punto di vista della regolarità fiscale che contributiva, inibendo azioni cautelari e/o esecutive (oltreché consentendo l’estinzione delle azioni esecutive in essere), prevedendo, peraltro, un’interessante possibilità di dilazione dei pagamenti in 18 rate, la prima delle quali scade il 31 luglio 2023 e l’ultima il 30 novembre 2027.

La rottamazione è fruibile anche dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni, che vi hanno aderito ma sono decaduti, oppure semplicemente da coloro che vi hanno aderito ma intendono ulteriormente dilazionare il debito residuo “saltando” dalla pregressa rottamazione alla “rottamazione quater”.



In sintesi, la misura mira a dare respiro a tutta quella platea di imprese e privati cittadini che si trovano in situazioni di stress finanziario e con il rischio di subire azioni da parte dell'agente della riscossione le quali possano irrimediabilmente pregiudicare situazioni già delicate. Un aspetto della introdotta disciplina risulta tuttavia da attenzionare in modo particolare: è relativo alla decadenza dai benefici della rottamazione in caso di tardivo pagamento, anche di una sola rata, superiore a 5 giorni. Le rateazioni dovranno pertanto essere gestite con la massima attenzione, ricordandosi peraltro che non è possibile pagare mediante compensazione in F24.

Su un altro livello agisce invece la definizione delle liti pendenti.

La previsione, da un punto di vista letterale, appare essere di carattere generale e comprendente tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria (sono espressamente esclusi i soli giudizi aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali UE e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato) in cui è parte l'Agenzia delle

Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio - compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio - al 1° gennaio 2023.

Nei casi di atti contenenti imposte, sanzioni e interessi, la controversia è definita come segue: in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, con il pagamento del 90% delle imposte; in caso di pronuncia di primo grado (depositata entro il 1° gennaio 2023) favorevole al contribuente (se essa è l'ultima pronuncia ricevuta), con il pagamento pari al 40% delle imposte; in caso di pronuncia di secondo grado (depositata entro il 1° gennaio 2023) favorevole al contribuente (se essa è l'ultima pronuncia ricevuta), con il pagamento del 15% delle imposte; per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, è prevista la definizione con il pagamento di un importo pari al 5% del valore delle imposte; è previsto con il pagamento del 100% delle imposte in tutti gli altri casi (ad es., soccombenza del contribuente nell'ultima pronuncia ricevuta).

GET CONNECTED !

Follow us on

LinkedIn

YouTube



Instagram



Le controversie aventi ad oggetto atti contenenti solo sanzioni (non collegate al tributo), possono essere definite con il pagamento del 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente nell'ultima o giurisdizionale (depositata entro il 1° gennaio 2023) e con il pagamento del 40 % delle sanzioni negli altri casi.

Anche in questo caso, al fine di garantire “respiro” ai contribuenti con situazioni finanziarie connotate da criticità, è concessa la possibilità di fruire della dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo (la prima delle quali in scadenza il 30 giugno 2023).

Due aspetti “critici” della già menzionata definizione meritano di essere evidenziati.

Il primo è l'incertezza riguardante la possibilità di definire le liti aventi ad oggetto le cartelle di pagamento da “controllo automatico” delle dichiarazioni (tipicamente, quelle contestanti importi dichiarati ma non versati). La norma, da un punto di vista letterale, sembra includere nella definizione anche le liti avverso questi atti. La relazione illustrativa, tuttavia, circoscrive la misura deflativa ai soli atti dal contenuto “impositivo”.


Si ritiene, tuttavia, che dette liti debbano rientrare nell'ambito di applicazione della norma. In primis poiché la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese ribadito che la relazione illustrativa non rileva poiché ogni testo normativo deve essere interpretato secondo il suo contenuto obiettivo, mentre i lavori preparatori non costituiscono elemento decisivo per la sua interpretazione.

In secondo luogo, perché sempre la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che è definibile la lite sulla cartella contenente le imposte indicate dal contribuente nella dichiarazione, senza alcuna rettifica operata dall'ufficio, poiché tale cartella rappresenta il primo atto ricevuto contenente la pretesa ed è qualificabile come atto impositivo.

Il secondo aspetto riguarda l'impossibilità di pagare la definizione mediante la compensazione in F24. Se in relazione alla rottamazione quater questa preclusione può essere giustificata dalla materiale impossibilità di verificare tempestivamente che il credito oggetto di compensazione sia autentico ed esistente, per la definizione delle liti pendenti – che vedono gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in prima linea nel controllare la regolarità della definizione e trasmettere l'eventuale diniego alla stessa – questa necessità appare meno cogente e, in considerazione dell'attuale contesto socio-economico, sarebbe stata auspicabile l'adozione di una normativa meno restrittiva.

STATUS QUO HOLDS YOU BACK.

Audit | Tax | Advisory



Status Go™

PROPELS YOU FORWARD.

Ready to focus your energy on
tomorrow's opportunities?

Welcome to Status Go.

[grantthornton.global](https://www.grantthornton.global)

